

LOTTO N.4

**CAPITOLATO DI POLIZZA
ALL RISK OPERE D'ARTE**

La presente polizza è stipulata tra

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI ROMA
Via de' Burrò, 147
00186 ROMA
C.F./P.IVA 80099790588

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31/12/2012
Alle ore 24.00 del:	31/12/2014

Descrizione ubicazioni dei beni assicurati

Ubicazione 1

Indirizzo	<i>Via de Burrò 147 - Roma</i>		
Valore beni assicurati (elenco beni allegato alla presente polizza – Allegato A)	<i>Euro 742.930,09</i>	Valore beni all'aperto	====
Base di valutazione:	stima accettata	SI	
	valore dichiarato	NO	
<p>➤ Note:</p> <p>Protezioni sede : servizio di vigilanza notturna e festiva con veicolo radiocollegato con n. 4 ispezioni esterne; impianti antincendio e/o antintrusione collegati con sala operativa di Istituto di vigilanza nei giorni - orari di assenza del personale; vigilanza anche armata durante l'orario di lavoro.</p>			

Ubicazione 2

Indirizzo	<i>Viale Oceano Indiano 17 - Roma</i>		
Valore beni assicurati (elenco beni allegato alla presente polizza – Allegato A)	<i>Euro 23.900,00</i>	Valore beni all'aperto	====
Base di valutazione:	stima accettata	SI	
	valore dichiarato	NO	
<p>➤ Note:</p> <p>Protezioni sede : sistema antintrusione perimetrale collegato con sala operativa di Istituto di vigilanza; vigilanza anche armata durante l'orario di lavoro; servizio di vigilanza notturna e festiva con veicolo radiocollegato con n. 4 ispezioni esterne; impianti antincendio e/o antintrusione collegati con sala operativa di Istituto di vigilanza nei giorni - orari di assenza del personale</p>			

Ubicazione 3

Indirizzo	<i>Via Casilina 1670 - Roma</i>		
Valore beni assicurati (elenco beni allegato alla presente polizza – Allegato A)	<i>Euro 9.500,00</i>	Valore beni all'aperto	====
Base di valutazione:	stima accettata	SI	
	valore dichiarato	NO	
<p>➤ Note:</p> <p>Protezioni sede : chiusure dei locali</p>			

Ubicazione 4

Indirizzo	<i>Via Capitan Bavastro 116 - Roma</i>		
Valore beni assicurati (elenco beni allegato alla presente polizza – Allegato A)	<i>Euro 4.500,00</i>	Valore beni all'aperto	====
Base di valutazione:	stima accettata	SI	
	valore dichiarato	NO	
<p>➤ Note:</p> <p>Protezioni sede : vigilanza anche armata durante l'orario di lavoro; servizio di vigilanza notturna e festiva con veicolo radiocollegato con n. 4 ispezioni esterne; impianti antincendio e/o antintrusione collegati con sala operativa di Istituto di vigilanza nei giorni - orari di assenza del personale;</p>			

Ubicazione 5

Indirizzo	<i>Via Appia Nuova 218 - Roma</i>		
Valore beni assicurati (elenco beni allegato alla presente polizza – Allegato A)	<i>Euro 3.000,00</i>	Valore beni all'aperto	=====
Base di valutazione	stima accettata SI valore dichiarato NO		
➤ Note: Protezioni sede : vigilanza anche armata durante l'orario di lavoro; servizio di vigilanza notturna e festiva con veicolo radiocollegato con n. 4 ispezioni esterne; impianti antincendio e/o antintrusione collegati con sala operativa di Istituto di vigilanza nei giorni - orari di assenza del personale;			

Ubicazione 6

Indirizzo	<i>Largo Cavour 6 - Civitavecchia</i>		
Valore beni assicurati (elenco beni allegato alla presente polizza – Allegato A)	<i>Euro 2.000,00</i>	Valore beni all'aperto	=====
Base di valutazione:	stima accettata SI valore dichiarato NO		
➤ Note: Protezioni sede : vigilanza anche armata durante l'orario di lavoro; impianti antincendio e/o antintrusione collegati con sala operativa di Istituto di vigilanza nei giorni - orari di assenza del personale.			

Sezione 1 - Norme che regolano il contratto in generale

Articolo 1.01 Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Broker:	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Deprezzamento:	La diminuzione del valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Stima accettata:	Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti
Valore dichiarato:	Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
Valore commerciale:	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
Terrorismo:	Tutti quegli atti, incluso l'uso della forza e della violenza, commessi da una o più persone che agiscono singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e simili o allos copo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione om parte di essa o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo

Articolo 1.02 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 1.03 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Articolo 1.04 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Articolo 1.05 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Articolo 1.06 Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio della polizza e cesserà automaticamente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 31/12/2012 al 31/12/2013 e successivamente verrà corrisposto in rate annuali.

Si conviene che il Contraente ad ogni scadenza annuale ha comunque facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.

È facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; in tal caso è facoltà della Società prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore per un periodo massimo di 180 giorni previo pagamento di un premio conteggiato sulla base dei 6/12esimi del premio annuale della polizza.

Per il pagamento dei premi di rinnovo e/o proroga previsti ai sensi del presente articolo vale sempre il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Articolo 1.07 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopracitata data. In mancanza di pagamento del premio, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il termine di rispetto per il pagamento dei premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza, e la Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi fatto tramite il Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società.

Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola).

Articolo 1.08 Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro **120 giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei **60 giorni** successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Articolo 1.09 Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stessa, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Articolo 1.10 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Articolo 1.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Articolo 1.12 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Articolo 1.13 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Articolo 1.14 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Articolo 1.15 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Articolo 1.16 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Articolo 1.17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 1.18 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società ad ogni scadenza annuale si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno (RCT o RCO) e breve descrizione del danno;
- controparte;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate o in date successive alla scadenza contrattuale del 31.12.2014

Articolo 1.19 Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Articolo 1.20 Coassicurazione e delega

- Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 C.C.

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Aon S.p.A. e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Aon S.p.A. la quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Articolo 1.21 Clausola Broker

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A., qualità di Broker, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1° comma del predetto art. 118, resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento dei premi del Contraente al Broker.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterà) sui premi imponibili della presente polizza ed all'atto della rimessa dei premi alla Società l'aliquota provvigionale risultante dall'accordo di collaborazione e/o mandato, comunque in misura non inferiore al 15 % (quindici per cento)

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Articolo 1.22 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Sezione 2 - Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni

Articolo 2.01 Oggetto dell'Assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbliga risarcire i danni, materiali e diretti subiti dagli oggetti assicurati che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso all'art. 2.03 Esclusioni

Articolo 2.02 Operatività in caso di furto

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, La Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a)

Articolo 2.03 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite ed i danni:

- a) causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell'oggetto;
- c) causati da tarli, tarme od altri insetti;
- d) aventi origine diretta in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) determinati o agevolati da dolo del contraente e/o assicurato;
- g) causati o conseguenti a estorsioni o truffe
- h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto
- j) verificatisi in occasione di contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazioni artificiale di particelle atomiche;
- k) causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica
- l) subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione degli oggetti stessi.

Articolo 2.04 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;

- b) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- c) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Articolo 2.05 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti :

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art.5 della Sezione 3 della presente polizza.

Articolo 2.06 Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4 della presente Sezione;

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali; I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fino da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 2.07 Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

➤ o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

➤ o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento

Se l'assicurazione è prestata con stima accettata, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra

Articolo 2.08 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia, l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante

Articolo 2.09 Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

Articolo 2.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 7 che precede. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza passata in giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.3 lettere f), g), h).

Articolo 2.11 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto od in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Articolo 2.12 Colpa Grave

Sono comprese nell'assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:

- a) colpa grave del contraente e/o assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari;
- b) dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.

Sezione 3 - Garanzia Giacenza

Garanzia sempre operante

L'assicurazione vale esclusivamente per la giacenza dei beni assicurati nell'ubicazione specificata in polizza.

L'assicurazione vale anche per i trasporti dei beni assicurati all'interno dell'ubicazione stessa. La garanzia s'intende prestata sulla base della stima accettata.

Articolo 3.01 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:

- a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
- b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati allegata al presente contratto
- c) che nelle ore di apertura al pubblico, ad eccezione della ubicazione 3 – Roma, Via Casilina, sia presente un servizio di sorveglianza
- d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
- e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati allegata al presente contratto, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato, ad eccezione della ubicazione 3 – Roma, Via Casilina
- f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
- g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti

Articolo 3.02 Furto commesso dai dipendenti

La garanzia furto di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali

Articolo 3.03 Furto con destrezza

A deroga di quanto disposto dall' **Art. 2.03 lettera h)**, la garanzia furto è estesa al furto con destrezza purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, commesso durante l'orario di apertura al pubblico ed a condizione che in ogni locale vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale specificatamente preposto alla funzione

Articolo 3.04 Rottura accidentale di oggetti fragili

La garanzia comprende la rottura di oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine.

Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori
- l'esame od il riordino della collezione
- durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali

La garanzia cessa se l'assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.

Articolo 3.05 Estorsione

A parziale deroga dell' **Art. 2.03, lettera g)**, l'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.

Articolo 3.06 Giacenza e trasporto verso restauratori

Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di € 50.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l'imballaggio sia effettuato a regola d'arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati,

I suddetti oggetti s'intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisì ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.

La garanzia è valida a condizione che l'evento venga segnalato anticipatamente e vi sia conferma scritta della Compagnia.

Articolo 3.07 Esclusione per opere all'aperto

Per le opere d'arte collocate all'aperto, all'esterno dei locali s'intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere e i danni da furto; inoltre in caso, e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell'integrità delle opere stesse.

A maggior precisazione di quanto sopra devono intendersi esclusi dalla garanzia i danni derivanti da atto vandalico, da imbrattatura e da lordura sia essa derivata da persone e/o animali.

Articolo 3.08 Calcolo del premio

Giacenza opere nella Ubicazione n. 1	€ 742.930,08	Premio lordo annuo	€
Giacenza opere nella Ubicazione n. 2	€ 23.900,00	Premio lordo annuo	€
Giacenza opere nella Ubicazione n. 3	€ 9.500,00	Premio lordo annuo	€
Giacenza opere nella Ubicazione n. 4	€ 4.500,00	Premio lordo annuo	€
Giacenza opere nella Ubicazione n. 5	€ 3.000,00	Premio lordo annuo	€
Giacenza opere nella Ubicazione n. 6	€ <u>2.000,00</u>	Premio lordo annuo	€ <u>.....</u>
Totale valori assicurati/premio annuo lordo €	785.830,08	

Sezione 4 - Garanzia Trasporto beni proprietà dell'Ente Contraente

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla Contraente

E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d'arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L'assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.

La garanzia s'intende convenuta sulla base di "stima accettata"

Articolo 4.01 Condizioni per l'efficacia della garanzia trasporto

La garanzia è prestata a condizione che:

- a) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
- b) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- c) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- d) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- e) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate

Articolo 4.02 Esclusione danni da vizio, difetto, insufficienza di imballaggio

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore dei materiali.

Articolo 4.03 Rottura oggetti fragili

La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.

Articolo 4.04 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:

- trasportatori e/o spedizionieri: purché specializzati nel settore Arte
- imballatori: purché specializzati nel settore Arte

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

Articolo 4.05 Calcolo e pagamento del premio

Il premio di ogni singolo trasporto sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:

- Trasporto in Italia% a tratta
- Trasporto in Europa% a tratta
- Trasporto nel resto del Mondo% a tratta

La presente garanzia è prestata con un premio minimo lordo di € per ogni viaggio.

Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Sezione 5 - Garanzia "CHiodo A CHiodo"

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente tramite apposita scheda allegata alla presente polizza (allegato B)

E' facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, mobili, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica - anche di proprietà di terzi - presso:

- Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
- Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali

La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società (allegato C) ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L'assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l'ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.

Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.

Articolo 5.01 Somme assicurate

La garanzia, convenuta su base valore dichiarato per beni di proprietà di terzi e su base di stima accettata per i beni di proprietà dell'Ente, decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 1.000.000,00= per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell'ambito del territorio italiano e dei Paesi Cee.

Per valori superiori o per altri luoghi, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.

E' facoltà dell'Ente richiedere alla Società l'emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa .

Articolo 5.02 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che

- a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
- b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da "chiodo a chiodo" (allegato B);
- c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza
- d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
- e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella scheda di attivazione della presente copertura da "chiodo a chiodo", oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
- f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
- g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti

Articolo 5.03 Condizioni della garanzia.

La garanzia è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa - dalla sezione "Garanzia Giacenza" e dalla sezione "Garanzia Trasporti".

Articolo 5.04 Calcolo del premio

Il premio relativo ad ogni singola garanzia temporanea sarà riferito alla sotto indicata classificazione degli oggetti esposti:

- **Classe A:** Dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali
- **Classe B:** sculture non fragili, mobili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti
- **Classe C:** oggetti fragili /vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.), gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino) pietre dure e preziose, tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica

Il premio di ogni singola applicazione sarà calcolato applicando quindi:

- **Classe A:** un tasso lordo di %° alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
- **Classe B:** un tasso lordo di %° alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
- **Classe C:** un tasso lordo di %° alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;

Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Riparto di Coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le Compagnie secondo le quote indicate nelle seguente tabella

Compagnia	Quota	Agenzia	
			Delegataria
			Coass.
			Coass.
			Coass.

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

.....

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

.....

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

- **Art. 1.05** delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, Assicurazione presso diversi assicuratori
- **Art. 1.09** delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, Recesso per sinistro
- **Art. 2.04 e 2.05, 2.06** Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni, Obblighi in caso di sinistro, Procedura per la valutazione del danno, Mandato dei Periti

IL CONTRAENTE

.....

ALLEGATO A)
Elenco Opere assicurate – valori assicurati - ubicazioni

Inv.	Autore	Nome opera	Tipo	Sede	Valore di stima	Data di stima
233	Erulo Eruli	Iacobini	Quadro	Burrò	€ 10.000,00	22-giu-07
234	Anonimo	Ritratto di uomo	Quadro	Burrò	€ 6.000,00	22-giu-07
235	Giuseppe Garrino	Smistamento	Quadro	Civitavecchia	€ 2.000,00	22-giu-07
236	Ziveri Alberto	Il Gianicolo	Quadro	Burrò	€ 22.000,00	22-giu-07
549	Pietro Tenerani	Colonna in marmo con busto Papa Gregorio XVI	Scultura	Burrò	€ 4.000,00	22-giu-07
555	Tiratelli	Toro	Quadro	Burrò	€ 14.000,00	22-giu-07
559	Peppe Santi	Pergolato	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
560	Peppe Santi	Rocca di Papa	Quadro	Burrò	€ 1.700,00	22-giu-07
564	Settala Giorgio	Natura morta	Quadro	Burrò	€ 2.000,00	22-giu-07
669	Giovanni Graziosi	Piena estate	Quadro	Burrò	€ 12.000,00	22-giu-07
670	Bassi Vergara	Laguna veneta	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
671	Bassi Vergara	Laguna veneta	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
672	Delitala Mario	"Il mattino" incisione in bianco e nero	Quadro	Burrò	€ 350,00	22-giu-07
673	Umberto Coronaldi	Testa di contadino	Quadro	Burrò	€ 5.000,00	22-giu-07
674	Bondi	Bosco	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
675	W. Lazzaro	Case vecchie	Quadro	Burrò	€ 3.000,00	22-giu-07
676	Beppe Santi	Piazza di Albano	Quadro	Burrò	€ 2.000,00	22-giu-07
691		Orologio con cassa di legno dorato	Altro	Burrò	€ 1.291,14	=
693	Libero Andreotti	Statua in ceramica dorata di Faenza	Altro	Burrò	€ 4.000,00	22-giu-07
695	B. Ciardi	La Terra	Quadro	Burrò	€ 28.000,00	22-giu-07
718	Anonimo	Orologio in ottone con figura di Napoleone	Altro	Burrò	€ 4.200,00	22-giu-07
719	Pietro Tenerani	Colonnina in marmo con busto di Iacobini	Scultura	Burrò	€ 5.000,00	22-giu-07
720	G. Roma	Fiume	Quadro	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07
722	Anonimo	Gradinato	Quadro	Burrò	€ 1.200,00	22-giu-07
731	G. Sernicoli	Campagna romana	Quadro	Burrò	€ 5.000,00	22-giu-07
734	B. Ciardi	La Fonte	Quadro	Burrò	€ 60.000,00	22-giu-07
735	G. Prini	La malatina - bronzo	Scultura	Burrò	€ 12.000,00	22-giu-07
740	Anonimo	Vaso in terracotta stile etrusco	Vaso	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07
741	Anonimo	Orologio in metallo d'orato	Altro	Burrò	€ 3.000,00	22-giu-07
861	Cappelli Paolo	Demolizione	Quadro	Burrò	€ 4.000,00	22-giu-07
887	Anonimo	Bassorilievo in bronzo raffigurante Carducci	Scultura	Burrò	€ 3.500,00	22-giu-07
889	Aureli Raniero	"Villa Umberto" ad olio	Quadro	Burrò	€ 5.000,00	22-giu-07
890	Arturo Peyrot	Fratelli Domenicani	Quadro	Burrò	€ 8.000,00	22-giu-07
891	Caterina Persian	Paesaggio	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
892	Anonimo	Architettura antica	Quadro	Burrò	€ 3.000,00	22-giu-07
893	Anonimo	Architettura antica	Quadro	Burrò	€ 3.000,00	22-giu-07

1018	Anonimo	Busto in marmo di Cavour	Scultura	Casilina	€ 6.000,00	22-giu-07
1031	Tosi	Albano Laziale	Quadro	Burrò	€ 15.000,00	22-giu-07
1054	Anonimo	"Tempio di Nettuno"	Quadro	Burrò	€ 300,00	22-giu-07
1055	Anonimo	Anfora di Terracotta	Vaso	Burrò	€ 1.200,00	22-giu-07
1056	Anonimo	Chiesa della Consolazione - stampa	Quadro	Burrò	€ 350,00	22-giu-07
1075	Anonimo	Anfora in Terracotta	Vaso	Burrò	€ 1.200,00	22-giu-07
1092	Manzù	Donne - acquarello	Quadro	Burrò	€ 7.000,00	22-giu-07
1093	Mario Mafai	Paesaggio	Quadro	Burrò	€ 65.000,00	22-giu-07
1094	Carrà	Nudo a matita	Quadro	Burrò	€ 8.000,00	22-giu-07
1095	Carrà	Nudo a matita	Quadro	Burrò	€ 8.000,00	22-giu-07
1120	Anonimo	"Nudo maschile" in bronzetto	Scultura	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07
1124	Tommaso Cascella	L'Adriatico	Quadro	Burrò	€ 18.000,00	22-giu-07
1125	Bertolino	Primo grano a Sabaudia - bronzo	Scultura	Burrò	€ 11.000,00	22-giu-07
1126	Anonimo	"Mercurio" in bronzo	Scultura	Burrò	€ 12.000,00	22-giu-07
1128	Anonimo	"Nettuno" in bronzo	Scultura	Burrò	€ 12.000,00	22-giu-07
1130	Corsi	Antilope - bronzo	Scultura	Burrò	€ 4.500,00	22-giu-07
1131	Anonimo	Vaso di terracotta in stile antico	Vaso	Burrò	€ 4.000,00	22-giu-07
1132	Tamburi Orfeo	Panorama di Roma in ceramica	Altro	Burrò	€ 3.000,00	22-giu-07
1133	Tamburi Orfeo	Panorama di Roma in ceramica	Altro	Burrò	€ 3.000,00	22-giu-07
1134	Anonimo	Vaso di terracotta in stile antico	Vaso	Burrò	€ 4.000,00	22-giu-07
1326	Anonimo	"Mercurio campestre" in bronzo	Scultura	Burrò	€ 6.000,00	22-giu-07
1327	Luigi Pellegrini	Piccola italiana	Scultura	Burrò	€ 4.000,00	22-giu-07
1332	Coromaldi	L'ovile di montagna	Quadro	Burrò	€ 10.000,00	22-giu-07
1333	Anonimo	"Porto di Algeri" a pastello	Quadro	Bavastro	€ 500,00	22-giu-07
1334	Guerrini	Paesaggio marino	Quadro	Burrò	€ 2.500,00	22-giu-07
1336	Uras	Golfo di Oristano	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
1415	Agostini Sergio	Piccolo paesaggio veneziano	Quadro	Bavastro	€ 1.000,00	22-giu-07
1416	Anonimo	"Barche in secca" ad olio	Quadro	Bavastro	€ 800,00	22-giu-07
1417	Anonimo	"Porticciolo di pescatori" ad olio	Quadro	Bavastro	€ 700,00	22-giu-07
1418	Anonimo	"Insenatura in lago" ad olio	Quadro	Bavastro	€ 600,00	22-giu-07
1439	G. Pietrocattella	Scilla - ceramica	Altro	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07
1485	Argenore Falli	Gatto e uccello - bronzo	Scultura	Burrò	€ 700,00	22-giu-07
1487	C. D'Aloisio da Vasto	Neve	Quadro	Burrò	€ 2.500,00	22-giu-07
1488	C. D'Aloisio da Vasto	Giornata grigia	Quadro	Burrò	€ 2.500,00	22-giu-07
1489	Salvetti Alberto	La Ciociaria	Quadro	Burrò	€ 8.000,00	22-giu-07
1584	Anonimo	"Il pane" litografia in bianco e nero	Quadro	Burrò	€ 300,00	22-giu-07
1613	Baracchi	Foro di Augusto	Quadro	Burrò	€ 600,00	22-giu-07
1614	Anonimo	Colonna Traiana	Quadro	Burrò	€ 350,00	22-giu-07
1687	Cecconi	Fiume Aniene	Quadro	Burrò	€ 3.000,00	22-giu-07
1688	Perotti Francesco	Paesaggio	Quadro	Burrò	€ 4.000,00	22-giu-07
1689	Giuseppe Caporossi	Montegiove	Quadro	Burrò	€ 20.000,00	22-giu-07
1747	Barbieri	"Villa ad Asolo" ad olio	Quadro	Burrò	€ 5.000,00	22-giu-07
1749	Anonimo	Cornice c/animali imbalsamati	Altro	Burrò	€ 300,00	22-giu-07

1750	Anonimo	Cornice c/ animali imbalsamati	Altro	Burrò	€ 300,00	22-giu-07
1762	Caputi	Paesaggio	Quadro	Burrò	€ 3.800,00	22-giu-07
1918	Perotti	"Osteria dell'Acqua Acetosa" ad olio	Quadro	Burrò	€ 2.500,00	22-giu-07
1920	Malesci	"Accampamento di cavalleria" ad olio	Quadro	Burrò	€ 19.000,00	22-giu-07
2000	G. Trentini	Natura morta	Quadro	Burrò	€ 4.000,00	22-giu-07
2010	F.Marelli	Raccolta	Quadro	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07
2219	V. Colucci	San Marco	Quadro	Burrò	€ 2.000,00	22-giu-07
2221	Ferrari	Venezia sul canale - acquaforte	Quadro	Burrò	€ 500,00	22-giu-07
2378	Mazzini Bevuschi	Piccola sentinella	Quadro	Burrò	€ 7.000,00	22-giu-07
2379	Bellonzi	Piazza Navona	Quadro	Burrò	€ 3.500,00	22-giu-07
2380	Anonimo	Paesaggio	Quadro	Burrò	€ 900,00	22-giu-07
2447	Romagnoli	Fiori	Quadro	Burrò	€ 3.000,00	22-giu-07
2448	Bariviera Bianchi	"Capannina sulla spiaggia" ad incisione	Quadro	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07
2449	A. Castelli	Casa con campanile	Quadro	Burrò	€ 1.100,00	22-giu-07
2451	Anonimo	"Tempio di Antonino Pio" ad incisione	Quadro	Burrò	€ 500,00	22-giu-07
2453	Cagli	La colomba	Quadro	Burrò	€ 16.000,00	22-giu-07
2454	Saro Mirabella	"Bracciante della Duca di Nelson"	Quadro	Torrino	€ 500,00	22-giu-07
2456	Petrucci	"Fontanile di Petrucci" Acquafornte	Quadro	Burrò	€ 500,00	22-giu-07
2469	A. Salvatori	Figura in bronzo	Scultura	Casilina	€ 500,00	22-giu-07
2470	Anonimo	Scultura in bronzo di Vittorio Emanuele II	Scultura	Casilina	€ 3.000,00	22-giu-07
3042	E. Luccardi	Paesaggio	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
3043	E. Luccardi	Paesaggio	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
3044	E. Luccardi	Paesaggio	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
3406	Mario Vallerani	Piatto in ottone artistico	Altro	Burrò	€ 206,58	=
3497	Francaidino	Foresta	Quadro	Burrò	€ 500,00	22-giu-07
3498	Romagnoli	Ponte veneziano	Quadro	Bavastro	€ 900,00	22-giu-07
3614	Bonavolontà Luigi	Ferrovia	Quadro	Burrò	€ 700,00	22-giu-07
3615	Manlio D'Aprile	S. Marinella	Quadro	Burrò	€ 700,00	22-giu-07
3616	Ettore Marchioni	Lotta di galli	Quadro	Burrò	€ 450,00	22-giu-07
3617	Ariodante Mariani	Composizione	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
3618	Miceli	"S. Sebastiano sull'Appia"	Quadro	Burrò	€ 600,00	22-giu-07
3632	Montileone	Paesaggio abruzzese	Quadro	Burrò	€ 400,00	22-giu-07
3783	Tanda Ausonio	Organismo	Quadro	Burrò	€ 700,00	22-giu-07
3881	Giuseppe Toscano	Contadino siciliano	Quadro	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07
3882	Giuseppe Toscano	Preparativi per la pesca	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
3883	Gasparri Nino	"Operai nella vigna" ad olio	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
3884	Sigfrido Fan	"Natura morta con frutta"	Quadro	Burrò	€ 600,00	22-giu-07
3885	Pinto Antonio	Natura morta	Quadro	Burrò	€ 500,00	22-giu-07
3959	A.Bonaccorso	Tavolo con libri	Quadro	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07
4116	Mario Schiano	"Veduta dal Circo Massimo" ad olio	Quadro	Burrò	€ 1.200,00	22-giu-07
4136	Cardini	Angolo di Roma	Quadro	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07

4151	Natili	Le due figure	Quadro	Appia Nuova	€ 3.000,00	22-giu-07
4180	Anonimo	Cista in oro e argento	Altro	Burrò	€ 2.000,00	22-giu-07
4184	Adriana Mambelli	"Cassette in collina" ad olio	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
4242	A. Avita	"Nettuno e il suo mare" ad olio	Quadro	Burrò	€ 900,00	22-giu-07
4399	Natale Filannino	"Melograno e barattolo"	Quadro	Torrino	€ 700,00	22-giu-07
4527	Elena Liscia	Serra Ripoli	Quadro	Burrò	€ 500,00	22-giu-07
4554	Ermanno Figliolini	Donna al mare	Quadro	Burrò	€ 600,00	22-giu-07
4555	Renzi Gino	Raccolta delle olive	Quadro	Burrò	€ 600,00	22-giu-07
4556	Martha Nassian	Busto di donna	Quadro	Burrò	€ 600,00	22-giu-07
4560	Stefano Ruta	Natura morta	Quadro	Torrino	€ 1.200,00	22-giu-07
4617	C. D'Aloisio da Vasto	Paesaggio	Quadro	Burrò	€ 2.500,00	22-giu-07
4801	Lippi Vittoria	Paesaggio	Quadro	Burrò	€ 700,00	22-giu-07
4816	Ferdinando Gozzi	Barche a Stintino	Quadro	Burrò	€ 1.700,00	22-giu-07
5004	Daini Giorgio	Fuga in Egitto	Quadro	Burrò	€ 500,00	22-giu-07
5010	Marcello Ercole	Volo di uccello	Quadro	Burrò	€ 500,00	22-giu-07
5215	Gaglianone Antonio	Paesaggio calabrese	Quadro	Burrò	€ 1.200,00	22-giu-07
5277	Emma Cosimini	Omaggio al bersagliere	Scultura	Burrò	€ 900,00	22-giu-07
5314	A.E. Stegmann	Quadro	Quadro	Torrino	€ 500,00	22-giu-07
21208	Vinicio Berti	"Oltre" olio su faesite	Quadro	Torrino	€ 3.000,00	22-giu-07
21209	Vinicio Berti	"Guardare in alto audacemente" ad olio su tela	Quadro	Burrò	€ 2.500,00	22-giu-07
21210	Vinicio Berti	"Cappelli di cartone" ad olio su faesite	Quadro	Burrò	€ 2.800,00	22-giu-07
21211	Vinicio Berti	"Oltre" ad olio su faesite	Quadro	Burrò	€ 3.000,00	22-giu-07
21212	Vinicio Berti	"Studio forme pure" disegno a matita su carta	Quadro	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07
21213	Floccari Giuseppe	Vicolo	Quadro	Burrò	€ 52,03	=
21214	Floccari Giuseppe	Paesaggio marino	Quadro	Burrò	€ 105,30	=
21215	Floccari Giuseppe	Paesaggio marino	Quadro	Burrò	€ 105,30	=
21216	Floccari Giuseppe	Canale con gondole	Quadro	Burrò	€ 105,30	=
21217	Floccari Giuseppe	Stagno	Quadro	Burrò	€ 142,40	=
21380	Barbara	"Opus 136 - Radici" a tempera	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
21381	Barbara	"Opus 8 - Sorella morte" a tempera	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
22913	Georges De Canino	Disegno su cartoncino	Quadro	Burrò	€ 3.000,00	22-giu-07
22914	Georges De Canino	Disegno su cartoncino	Quadro	Burrò	€ 3.000,00	22-giu-07
22915	Georges De Canino	"Nudo" disegno su cartoncino	Quadro	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07
22916	Georges De Canino	"Nudo" disegno su cartoncino	Quadro	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07
22917	Luciana Fortini	Pittura informale astratta	Quadro	Burrò	€ 1.500,00	22-giu-07
26704	Anonimo	"Antinoiis"	Quadro	Burrò	€ 1.000,00	22-giu-07
26705	Barbieri	Miliziani a riposo	Quadro	Burrò	€ 5.000,00	22-giu-07
27820	Emilio Maggioni	Coppia di cavalli in terracotta	Scultura	Torrino	€ 18.000,00	18-giu-09
28320		Candelabro in argento	Altro	Burrò	€ 67,14	1998
28321		Candelabro in argento	Altro	Burrò	€ 67,14	1998
28407	Ernesto Lamagna	Statua in bronzo "Mater Matuta"	Scultura	Burrò	€ 122.087,75	=

ALLEGATO B)
Attivazione della Garanzia “Da chiodo a chiodo”

NOME DELL'ESPOSIZIONE		
LUOGO DELL'ESPOSIZIONE, COMPLETO DI INDIRIZZO, CAP, CITTÀ		
MISURE DI SICUREZZA DEI LOCALI ESPOSITIVI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TIPOLOGIA IMPIANTO DI ALLARME (VOLUMETRICO, PERIMETRALE, ECC): ▪ COLLEGAMENTO CON AUTORITÀ/VIGILANZA PRIVATA ▪ TIPOLOGIA DEL COLLEGAMENTO (PONTE RADIO, ECC): ▪ IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO / ESTINTORI 	<p>SI / NO</p> <p>SI / NO</p>
DURATA DELL'ESPOSIZIONE		
DURATA DELLA COPERTURA	ORE 24 DEL / ORE 24 DEL	
MODALITÀ DI TRASPORTO (AEREO, MARITTIMO, FERROVIARIO, TERRESTRE)		
NOMINATIVO TRASPORTATORE		
SOMMA ASSICURATA		
LISTA OPERE	COME DA ALLEGATO C)	

ALLEGATO C)
Lista opere per garanzia “da chiodo a chiodo”

Proprietario / Prestatore (completo di indirizzo, cap, città, nazione)	Trasportatore	Autore	Titolo / Anno	Materia / Tecnica	Misure / peso	Valore Euro